



CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 67

DEL 30 GIU 2021

OGGETTO: Limitazioni alla vendita di bevande.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Viste:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; del 29 luglio 2020; del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Legge del 30/03/2001 n°125;
- il Decreto Legge 13/09/2012 n°158 così come convertito, con modificazioni, nella Legge 08/11/2012 n°8;
- gli articoli 650 e 686, 687, 688, 689, 690, 691 del Codice Penale;
- gli artt.li 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n°267 e s.m.i.;
- la Legge 24/11/1981 n°689 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Siciliana del 01/03/1995 n°18 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Siciliana del 22/12/1999 n°28 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 16/05/2020 n°33;
- il Decreto Legge 18/05/2021 n°65;
- la Legge 18.04.2017 n. 48
- il vigente Regolamento di Sicurezza Urbana del Comune di Vittoria;

Preso Atto che nelle ore serali e notturne nelle vie e piazze di Vittoria e della frazione di Scoglitti confluiscano un gran numero di persone con conseguenti problemi di mantenimento del rispetto delle norme sul distanziamento sociale afferenti al contenimento ed al contrasto dell'epidemia da SARS COV 2;

Rilevato:

- che tali assembramenti, in più occasioni, sono degenerati in atti di violenza tra singoli e/o in risse tra gruppi di soggetti, alcuni dei quali caratterizzati da particolare efferatezza, che hanno costituito grave pericolo che ha minacciato l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che tali atteggiamenti sono amplificati dal consumo incontrollato di alcolici e superalcolici sovente acquistati al di fuori delle attività di "pubblico esercizio" (comunque tenute per legge ad esercitare un controllo sulle somministrazioni effettuate) presso le attività commerciali che esercitano su area pubblica, attività di vicinato e attività di vendita mediante distributori automatici;

Considerato:

- che durante tali fatti alcuni soggetti hanno fatto uso dei contenitori per bevande in vetro o metallo (bottiglie e lattine) come contundente, al fine di cagionare una maggiore offesa alla vittima;
- la necessità di garantire l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica della popolazione, e prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

- che con l'evolversi della situazione epidemiologica è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus, anche alla luce della propagazione di nuove varianti che rendono incerte le future conseguenze determinate dalla veloce diffusione della malattia;
- che nel centro storico della città e della frazione di Scoglitti continuano a verificarsi diffusi fenomeni di assembramento di persone, specie nelle ore serali e notturne, intente a consumare bevande, soprattutto alcoliche, ignorando pericolosamente tutte le regole di prevenzione e sicurezza stabilite per contenere la diffusione del virus sars-cov 2;
- che tali fenomeni si riscontrano anche oltre il centro storico e ciò determina una situazione di ulteriore pericolosità per la salute pubblica;
- che è stato riscontrato come l'approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene negli esercizi di vicinato, davanti ai quali di frequente stazionano gli avventori;
- che gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia segnalano che tali fenomeni continuano a manifestarsi;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Vittoria in data 04.06.2021 con le quali è stata presa in considerazione la necessità di ridurre fenomeni di assembramento all'interno del territorio del Comune di Vittoria, ivi compresa la sua frazione di Scoglitti.

O R D I N A

per le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte, **dal 30 Giugno 2021 e sino al 31 Luglio 2021, dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo**, su tutto il territorio del Comune di Vittoria, ivi compresa la frazione di Scoglitti:

- 1) A tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti, per il periodo sopra indicato, di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche in contenitore di vetro o lattine (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati) **fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattina;**
- 2) Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;
- 3) Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

Il mancato rispetto delle prescrizioni disposte con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**, così come stabilito con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 346 del 05/12/2019.

Con la predetta Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 346 del 05.12.2019, è stato altresì determinato che l'importo del pagamento della sanzione, effettuato oltre il sessantesimo giorno, con ordinanza motivata, è individuato nella somma pari al massimo della sanzione prevista di **€ 500,00 (cinquecento/00).**

D I S P O N E

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on line* ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D. Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- A S.E. il Sig. Prefetto di Ragusa;
- Al Sig. Questore di Ragusa;
- Alle FF.OO. presenti sul territorio locale;
- Alle Associazioni di categoria;
- Al Comando della Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Catania entro 60 giorni oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. I termini decorrono dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

p. La Commissione Straordinaria
dott.ssa Termini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 30.06.2021 al 15.07.2021 registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì 30.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO